

Sezione: SARDEGNA

Esito: SENTENZA

Numero: 214

Anno: 2016

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 18/11/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Sent.n. 214/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai Magistrati:

Antonio Marco	CANU	Presidente f.f.
Maria Elisabetta	LOCCI	Consigliere
Maurizio	MASSA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23632, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Sardegna contro i signori:

Quirico Meloni, C.F. MLNQRC68A22A192Q, nato ad Alghero, il 22.01.1968, non costituito;

Raimondo Meloni, C.F. MLNRND71DO5A192L, nato ad Alghero, il 05.04.1971, non costituito.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa. Richiamata la determinazione presidenziale del 12-1-2016 con la quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 20-10-2016, il relatore Consigliere Maurizio Massa ed il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale Antonietta Bussi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 30-12-2015 e notificato il 2-2-2016, la Procura della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio Meloni Quirico e Meloni Raimondo, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 20.614,66, oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di giustizia, quale danno derivante da indebito pagamento di spese di giudizio.

Secondo l'esposizione attorea la vicenda è così articolata.

Con deliberazione n. 41 del 28.11.2014, trasmessa ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289 del 2002, il Consiglio Comunale di Villanova Monteleone ha riconosciuto il debito fuori bilancio di euro 10.025,16 in favore della Laborintus scarl, per il pagamento delle spese di giudizio derivanti dalla sentenza del T.A.R. Sardegna n. 756/2014 del 25.09.2014 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5466/2014 del 4.11.2014.

Con dette decisioni, è stato accolto il ricorso promosso dalla società per l'annullamento della determinazione n. 23 del 17 febbraio 2014, con la quale il responsabile del Servizio socio-culturale del Comune, Quirico Meloni, che rivestiva anche la carica di Sindaco, congiuntamente al responsabile del procedimento, Raimondo Meloni, avevano approvato gli atti di gara e aggiudicato il servizio di gestione del Parco Archeologico di Nuraghe Appiu, per il 2014, con possibilità di estensione al 2015, alla Calarinas scarl.

In data 20 febbraio 2015, la Procura attrice ha ricevuto una segnalazione di danno erariale per somme che il Comune di Villanova Monteleone aveva dovuto rimborsare alla Laborintus scarl, in forza della soccombenza nei diversi giudizi instaurati nell'ambito dello stesso procedimento; veniva precisato che, a causa del protratto inadempimento nei confronti della ditta risultata vincitrice, dopo l'annullamento della prima aggiudicazione, era stato necessario adire nuovamente il TAR Sardegna, il quale, con sentenza n. 257 del 30.01.2015, si era pronunciato in senso sfavorevole all'Amministrazione, condannandola al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in 2.500,00 euro, e alla restituzione del contributo unificato (per un importo complessivo di euro 5.647,80, oggetto di riconoscimento di debito con deliberazione CC. n. 7 del 29.04.2015 e di pagamento con mandato n. 1678 del 21.09.2015).

Dagli atti acquisiti, è risultato che dal contenzioso erano derivati ulteriori oneri, per la liquidazione dei compensi a favore del Legale incaricato di rappresentare l'Ente nei vari processi, Studio Meazza, pari a euro 19.500,00 impegnati, dei quali euro 4.941,70 pagati.

Alla gara, indetta con determinazione del responsabile del Servizio socio-culturale, sottoscritta anche dal responsabile del procedimento, n. 284 del 16 dicembre 2013, per l'affidamento del servizio di gestione del parco archeologico, avevano partecipato solo due concorrenti, la Laborintus scarl e la Calarinas scarl (verbale del 23 gennaio 2014).

Nel bando era stata prevista l'individuazione del soggetto contraente in base a una valutazione complessiva, che tenesse conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del punteggio conseguito sull'offerta tecnico-qualitativa, attribuito in ordine agli elementi specificati nel capitolato.

In tale atto era stato altresì stabilito che sarebbero stati ammessi a partecipare i soli operatori economici dotati dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 42 del d.lgs. n. 163 del 2006.

In relazione alla disposizione citata, la dimostrazione di tale condizione avrebbe dovuto essere fornita mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi e forniture prestati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

La Commissione giudicatrice, di cui faceva parte il dott. Raimondo Meloni, che rivestiva anche il ruolo di responsabile del procedimento, aveva proceduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla società Calarinas scarl, con verbale del 23.01.2014, approvato con determinazione n. 6 del 28.01.2014, a firma del predetto funzionario e dello stesso dott. Quirico Meloni, il quale aveva, altresì, espresso il parere di regolarità tecnica e resa l'attestazione di regolarità e di correttezza amministrativa.

Espletata la gara, con atto da entrambi sottoscritto, si era proceduto all'aggiudicazione definitiva alla Calarinas scarl (det. n. 23 del 17.02.2014); nelle more del periodo di sospensione, stabilito per la stipula del contratto, la Laborintus scarl aveva chiesto l'annullamento in autotutela del provvedimento, ma i profili di illegittimità sollevati erano stati ritenuti infondati dall'Ente (nota di risposta del 12.03.2014, sottoscritta dal Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di responsabile del servizio).

Sotto il profilo organizzativo, infatti, quest'ultimo, in forza di proprio decreto n. 12 del 31.12.2012, aveva svolto le funzioni dirigenziali dell'Area socio-culturale, per il periodo dal 1 gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, prorogato, con decreto n° 18/2013, fino al 31.12.2014.

Con atto notificato il 19 marzo 2014 la società aveva chiesto al TAR la

caducazione dei provvedimenti che avevano portato alla scelta della concorrente, per violazione, in particolare, dell'art. 42 del D. Lgs. 163/2006, dell'art. 7 del Bando di gara e dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto.

Secondo i motivi di ricorso, la Calarinas scarl avrebbe dovuto essere esclusa, perché priva dei requisiti di capacità tecnica richiesti, in quanto l'esperienza maturata nella gestione delle attività culturali non era riferita ai tre anni precedenti alla gara, come previsto dal richiamato codice dei contratti, bensì al periodo dal 2001 al 2005.

Oltre a contestare i predetti aspetti, la ricorrente aveva lamentato l'inosservanza delle disposizioni di gara riguardanti la valutazione della conoscenza della lingua straniera.

Il Tar accogliendo le ragioni della Laborintus scarl, con sentenza n. 756 del 2014, aveva disposto l'annullamento degli atti, perché contrari all'art. 42 del D. L.vo 163 del 2006, ripreso dall'art. 6 del capitolato speciale, ritenendo che la dimostrazione della capacità professionale dovesse essere limitata a servizi prestati nell'arco temporale di cui alla norma di legge (ultimi tre anni) e non a quelli risalenti nel tempo (nel caso specifico si trattava di servizi prestati circa dieci anni addietro).

Con deliberazione G.C. n. 105 del 03.10.2014, a fine di proporre appello avverso la sentenza, era stato conferito incarico allo Studio Meazza, che aveva assistito l'Ente anche nel primo grado.

L'impugnazione, che sostanzialmente riproduceva la difesa svolta nella precedente fase di giudizio, era basata sulla duplice considerazione che il riferimento all'art. 42 del D.L.vo 163 del 2006, da parte del capitolato, dovesse intendersi in senso solo parziale e, inoltre, che tale norma non potesse trovare applicazione in forza dell'art. 20 del medesimo codice dei contratti, poiché il servizio oggetto d'appalto era compreso tra quelli di cui all'allegato II B.

Il Consiglio di Stato, ritenendo manifestamente infondato il gravame, aveva rimarcato che il rinvio operato dall'art. 7 del bando, che costituiva la *lex specialis* del procedimento, ai requisiti di cui all'art. 42 citato non avrebbe potuto essere inteso in senso limitato, come invocato dall'appellante; per altro, l'art. 6 del capitolato non avrebbe potuto essere sottoposto a una lettura che non fosse stata "conforme e coerente alle superiori prescrizioni del bando" stesso.

Intervenuta la sentenza d'appello, e nonostante essa, il responsabile del Servizio socio-culturale (dott. Quirico Meloni) con determinazione n. 244 del 17.11.2014, nelle more della aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto con la Laborintus scarl, aveva disposto una proroga della gestione, già affidata alla Calarinas scarl, con scadenza al 31.12.2014.

Anche in costanza del giudizio di primo grado, infatti, con distinti provvedimenti, tutti a firma del medesimo Sindaco/responsabile del Settore, il servizio era stato assegnato a quest'ultima società, a partire dal 22.04.2014, sin dal momento successivo all'espletamento della gara contestata (determinazioni n. 60 del 17.04.2014 n. 143 del 04.07 2014, n. 167 del 28.07.2014 e n. 207 del 16.09.2014)

Ai fini dell'attuazione delle pronunce rese dal giudice amministrativo, dopo aver revocato gli atti di aggiudicazione a favore della Calarinas scarl, con determinazione dirigenziale n. 241 del 13.11.2014, l'Ente, in persona del medesimo Quirico Meloni, aveva chiesto alla Laborintus scarl di presentare la documentazione, volta a verificare la certificazione rilasciata da organismo

qualificato (secondo il QCER), attestante la conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, in capo alla guida turistica indicata in sede di gara.

La società, nel precisare che gli atti richiesti erano tutti nella disponibilità dell'Amministrazione, ne aveva comunque inviato, a fini di riscontro, ulteriori esemplari.

A seguito dell'esame di tali attestazioni, il Comune, con provvedimento a firma del Sindaco (det. n. 266 del 09.12.2014), aveva annullato l'aggiudicazione provvisoria a favore della Laborintus scarl, per assenza del requisito di capacità professionale, attinente alla lingua straniera, disponendo, ancora una volta, l'affidamento diretto del servizio alla Calarinas scarl fino al 31.05.2015 (det. n. 285 del 30.12.2014).

Il Giudice Amministrativo, nuovamente adito dalla società esclusa, alla quale per la seconda volta era stato negato il diritto a ottenere l'assegnazione dell'appalto, aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento dirigenziale e condannando il Comune di Villanova Monteleone al pagamento delle spese di lite.

La ricorrente, nell'impugnare la determinazione di revoca dell'aggiudicazione provvisoria a proprio favore, aveva stigmatizzato il comportamento dell'Ente, evidenziando che i continui affidamenti diretti alla Calarinas scarl dovevano considerarsi finalizzati a eludere il giudicato amministrativo, con l'assurdo che l'Amministrazione continuava a far gestire il servizio da parte di un soggetto privo di requisiti.

Anche questa volta, nonostante i palesi vizi di legittimità degli atti adottati nei confronti della Laborintus scarl, la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco, aveva deliberato di resistere in giudizio, stante la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico a rilevanza economica e dei livelli occupazionali nella gestione del parco.

Nella sentenza emessa dal TAR, è stato affermato che il comportamento del Comune era da ritenersi non conforme a legge sia per quanto attiene alla valenza da riconoscere alla certificazione di lingua straniera, oggetto di richiesta alla Laborintus scarl, sia per quanto riguarda l'affidamento immotivato del servizio alla Calarinas scarl.

I fatti descritti sono stati contestati, con invito a dedurre, notificato a Quirico Meloni, Sindaco e responsabile del Servizio socio-culturale, e Raimondo Meloni, responsabile del procedimento.

Il solo Quirico Meloni ha depositato memoria scritta (in cui si fa riferimento anche alla posizione di Raimondo Meloni, che non ha svolto difese) e ha reso dichiarazioni in sede di audizione personale, che non hanno modificato la posizione dell'Organo requirente.

La Procura attrice conclude per la totale responsabilità del Dott. Quirico Meloni, il quale, assumendo una competenza pressoché esclusiva nella gestione della vicenda, con la propria illecita condotta si è posto in contrasto con i doveri di diligenza propri del ruolo ricoperto, provocando un'ingiusta diminuzione patrimoniale a carico dell'erario

Limitatamente alle conseguenze pregiudizievoli connesse al giudizio di primo grado, pari a euro 5.647,80, un comportamento gravemente inadempiente sarebbe configurabile anche a carico del responsabile del procedimento, Raimondo Meloni, al quale, in forza dell'incarico rivestito e degli obblighi allo stesso riconducibili, spettavano tutte le attività istruttorie necessarie per una corretta trattazione e definizione della gara (art. 10 del D. L.vo 163 del 2006 e art. 6 della L. 241 del 1990).

Per tale ragione, al medesimo la Procura addebita un quota del danno, come sopra individuato, nella misura del 40%.

Nell'udienza di discussione il P.M. erariale ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In assenza di questioni pregiudiziali o preliminari di rito o di merito, il Collegio esamina il merito della domanda erariale promossa in questo giudizio.

La vicenda in esame riguarda il danno subito dal Comune di Villanova Monteleone per indebito pagamento di spese relative ai diversi giudizi instaurati dalla Laborintus scarl davanti al giudice amministrativo, nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio di gestione del Parco Archeologico di Nuraghe Appiu, per il 2014 ed il 2015, alla Calarinas scarl. Facendo riferimento alla esposizione in fatto che precede, in particolare alla sequenza procedimentale degli atti di cui si è già dato conto come risulta anche dalla documentazione in atti, il Collegio valuta direttamente la fondatezza della domanda attorea.

Ad avviso dell'Organo requirente costituisce danno per il Comune di Villanova Monteleone, il pagamento delle spese di lite a favore della società Laborintus scarl, pari complessivamente a euro 15.672,96, oltre accessori di legge, nonché degli onorari al Legale incaricato di rappresentare l'Ente, pari, allo stato, a euro 4.941,70.

Il convenuto Quirico Meloni, sia come Sindaco che come Dirigente del Servizio socio-culturale, è accusato di aver posto in essere atti e comportamenti in violazione delle regole che disciplinano i procedimenti di gara nell'ambito degli appalti pubblici, oltre che in contrasto con i canoni di buon andamento, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, l'Amministratore, che assommava su di sé anche le funzioni gestionali proprie del settore competente, sarebbe responsabile per avere disposto l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, a discapito della ricorrente e a favore di un soggetto privo di idonei requisiti di partecipazione, così contravvenendo alle norme che prescrivevano la specifica condizione di ammissibilità, come riconosciuto dal giudice amministrativo.

Al medesimo, è inoltre imputato di aver perseverato in tale situazione di illegalità, generata dalla propria condotta, a seguito delle rimostranze avanzate dalla società pretermessa, in pendenza del periodo in cui avrebbe ancora potuto recedere dalla scelta effettuata, senza conseguenze onerose per l'erario.

La Sezione rileva che in effetti nella sentenza n. 756 del 2014, il TAR Sardegna ha affermato che la Calarinas scarl avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché non possedeva i requisiti di capacità tecnica richiesti dall'art. 7 del bando e dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto, che per stabilire le competenze che avrebbero dovuto possedere i partecipanti, hanno fatto espresso richiamo alla norma del codice dei contratti (art. 42 del D. l.vo 163 del 2006).

Tale norma è inequivocabile nel sancire che i servizi o le forniture che l'operatore può far valere per partecipare alla gara, devono essere quelli relativi all'ultimo triennio.

Il Consiglio di Stato (nella decisione n. 5466/2014 del 4.11.2014) conferma questa linea interpretativa e precisa che il rinvio, dell'art. 7 del bando, ai requisiti di cui all'art. 42, non poteva essere inteso in senso parziale e che il

contenuto dell'art. 6 del capitolato non poteva che essere letto in conformità al bando stesso, che costituisce la Lex specialis inderogabile del procedimento. Anche per i requisiti di capacità economica, negli atti di gara, era stato stabilito, in uniformità al codice dei contratti, che la dimostrazione fosse data con riguardo ai tre esercizi antecedenti alla procedura.

Lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che gli elementi indicati dagli artt. 13, comma 1 e 14 comma 1, del D.Lgs. n. 157/95, confluiti negli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici, rappresentano i presupposti minimi indispensabili per provare la capacità economica e tecnica dell'impresa aspirante all'aggiudicazione del contratto, in quanto, ai sensi dell'art. 2 del medesimo Codice, servono a garantire la qualità delle prestazioni (C. di S., Sez. V, n. 5291 del 2014).

Secondo la tesi accusatoria è ininfluente procedere alla qualificazione giuridica del servizio, per valutare quali disposizioni del codice dei contratti trovino applicazione, ai sensi dell'art. 20, dal momento che, secondo quanto è stato chiarito nella sentenza d'appello n. 5466 del 2014, il bando di gara, ovvero la lex specialis del procedimento, all'art. 7, ha recepito l'articolo 42 del D.Lgs. 163/2006, senza restrizioni o distinguo di sorta.

Sulla base del consolidato orientamento dello stesso Consiglio di Stato, anche nei settori connotati da notevole discrezionalità amministrativa, i limiti predeterminati a monte dall'Ente non sono derogabili, in virtù dei principi di autovincolo e di affidamento, che, a loro volta, costituiscono corollari dell'art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. III, 12 maggio 2011, n. 2841; Sez. V, 10 novembre 2010, n. 8003; Sez. V, 22 marzo 2010 n. 1652).

Per tale ragione, qualora l'Amministrazione, nel fissare i criteri di scelta del contraente, si sia autolimitata, non può in alcun modo disattendere le regole stabilite con il bando, una volta avviata la procedura.

La Sezione condivide le argomentazioni su cui si fonda la tesi accusatoria in quanto aderenti alle norme che disciplinano la fattispecie e confortate dalla giurisprudenza amministrativa chiara e pacifica, per cui il comportamento del convenuto Quirico Meloni deve essere qualificato quanto meno gravemente colposo, perché in netto contrasto con la chiarezza del quadro normativo di riferimento così come interpretato dagli specifici e ripetuti interventi del giudice amministrativo.

Nonostante le indicazioni univoche dei tre giudizi del giudice amministrativo, il sindaco ha insistito nell'affidamento del servizio alla Calarinas scarl (destinataria di affidamenti diretti per tutta la durata del processo e anche oltre), piuttosto che aggiudicare il servizio alla Laborintus scarl, senza dare una giustificazione plausibile di questa scelta gestionale in termini di ragionevolezza, adeguatezza, efficienza o altro criterio che abbia guidato l'amministratore.

Il sindaco convenuto ha continuato a mantenere in vita il rapporto contrattuale con la Calarinas scarl, con affidamenti diretti che lo stesso TAR aveva dichiarato illegittimi.

Per giustificare l'esclusione della Laborintus scarl, nella fase di attuazione della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, il Sindaco, in sede di risposta all'invito a dedurre, ha sostenuto che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, attraverso la certificazione emessa da un Ente abilitato secondo il QCER, costituiva uno dei requisiti essenziali per la partecipazione alla gara.

La Procura erariale ha evidenziato che secondo il TAR Sardegna lo specifico

elemento documentale atteneva all'attribuzione del punteggio in sede di esame dell'offerta e non ai presupposti per la partecipazione, per la quale "era semplicemente stabilita un'idonea certificazione, da tenere distinta rispetto al successivo scrutinio concernente il grado di capacità tecnica dei diversi concorrenti".

Questa conclusione è coerente con le espressioni letterali del bando e con gli atti adottati dall'Ente nell'espletamento della procedura originaria, in cui non era stata contestata la sussistenza delle condizioni di ammissione della Laborintus scarl.

Infatti, nella specifica fase di selezione delle offerte il riconoscimento di un punteggio superiore alla Calarinas scarl, con riferimento alla maggiore valenza conferita alla certificazione comprovante la conoscenza della lingua straniera, aveva determinato l'aggiudicazione a suo favore.

L'Organo requirente ha posto in rilievo che secondo il giudice amministrativo il comportamento del Comune non era conforme a legge sia per quanto attiene alla valenza da riconoscere alla certificazione di lingua straniera, oggetto di richiesta alla Laborintus scarl, sia per quanto riguarda l'affidamento immotivato del servizio alla Calarinas scarl.

Sotto il primo profilo è stata considerata determinante la differenziazione, operata dal bando di gara e dal capitolato speciale, tra i requisiti di ammissione, per la cui dimostrazione era previsto fossero allegati "idonee certificazioni", e i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, per cui l'assegnazione del punteggio sarebbe dovuta avvenire in base alle competenze certificate secondo le modalità specifiche prescelte (certificazioni conformi alle regole del QCER).

Sotto il secondo profilo, invece, è stato precisato che anche per l'affidamento diretto (con riguardo alla Calarinas scarl) dei contratti inclusi nell'allegato II B, sussiste il dovere di motivare l'atto.

Considerato che l'inidoneità della Calarinas scarl era stata già accertata nel giudizio conclusosi con le prime due sentenze occorre una solida e circostanziata motivazione sull'affidabilità economica e professionale della società per giustificare la prosecuzione dell'affidamento del servizio alla Calarinas scarl.

Il sindaco Meloni, con la propria condotta gravemente colpevole, in dispregio dei principi di buon andamento e di imparzialità, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa, ha agito in contrasto con le norme che regolano le procedure di evidenza pubblica.

Sussistono quindi tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di attribuzione della responsabilità (condotta del convenuto determinante sotto il profilo causale un pregiudizio erariale certo ed attuale, violazione di norme procedurali vincolanti chiare e precise).

Per cui, la domanda della Procura attrice nei confronti del Dott. Quirico Meloni, deve essere integralmente accolta.

Limitatamente alle conseguenze pregiudizievoli connesse al giudizio di primo grado, pari a euro 5.647,80, la Procura attribuisce una responsabilità concorrente a carico del responsabile del procedimento, Raimondo Meloni, al quale, in forza dell'incarico rivestito e degli obblighi allo stesso riconducibili, spettavano tutte le attività istruttorie necessarie per una corretta trattazione e definizione della gara (art. 10 del D. L.vo 163 del 2006 e art. 6 della L. 241 del 1990).

Quale figura centrale della procedura, il funzionario, in violazione del

fondamentale compito di impulso e di tutela, ha concorso all'emanazione delle illegittime decisioni (sottoscrivendo le determinazioni di aggiudicazione definitiva dell'appalto), così avallando i lavori della Commissione aggiudicatrice, di cui aveva egli stesso fatto parte (aspetto che era stato anche oggetto di contestazione da parte della Laborintus scarl).

Per tale ragione, al medesimo la Procura addebita un quota del danno, come sopra individuato, nella misura del 40%.

La Sezione rileva che anche i comportamenti del sig. Raimondo Meloni sono illeciti perché costituiscono grave inosservanza di principi fondamentali dell'azione amministrativa e sono stati causa del danno erariale derivato al Comune.

La conoscenza e l'osservanza dei principi fondamentali dell'azione amministrativa è un livello minimo di diligenza esigibile dal funzionario amministrativo nell'adempimento dei doveri del suo ufficio, specie quando si tratta del responsabile del procedimento.

Nel caso di specie i comportamenti del convenuto sono caratterizzati da una diligenza marcatamente inferiore rispetto a quella richiesta al "funzionario medio" e gli errori commessi, sono connotabili in termini di speciale gravità ed "inescusabilità", per cui devono essere qualificati gravemente colposi in quanto connotati da rilevante grado di imperizia e di prevedibilità dell'evento dannoso derivatone, oltre che da grave e plurima violazione della legge.

Il giudizio promosso dalla Laborintus scarl dinanzi al TAR Sardegna è stato conseguenza diretta anche delle condotte illecite del sig. Raimondo Meloni, causative delle spese giudiziali che il Comune non avrebbe sostenuto ove non fossero state posti in essere le gravi illegittimità riscontrate dal Tribunale Amministrativo Regionale.

Anche la domanda di danno erariale contro Raimondo Meloni proposta nell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio deve essere accolta, stante la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di attribuzione della responsabilità (condotta del convenuto determinante sotto il profilo causale un pregiudizio erariale certo ed attuale e violazione di norme procedurali di facile interpretazione).

Pertanto si deve pronunciare la condanna del convenuto Meloni Quirico al pagamento in favore del Comune di Villanova Monteleone dell'importo di € 18.355,54 (14.966,86 + 60% di 5.647,80), oltre la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi dell'ente danneggiato relativi alle voci di danno sino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata dalla data della sentenza sino al soddisfo.

Mentre per il convenuto Meloni Raimondo la condanna deve essere limitata ad € 2.259,12 (40% di 5.647,80), oltre rivalutazione e interessi come sopra.

Le spese a carico dei convenuti seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna:

Meloni Quirico, alla rifusione a favore del Comune di Villanova Monteleone della somma di € 18.355,54, (diciottomilatrecentocinquantaquattro/54);

Meloni Raimondo, alla rifusione a favore del Comune di Villanova Monteleone della somma di € 2.259,12, (duemiladuecentocinquantanove/12).

Tali somme vanno rivalutate secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli esborsi dell'ente danneggiato relativi alle voci di danno fino alla data di

pubblicazione della presente decisione. Le somme complessive così ottenute vanno aumentate degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfacimento dell'erario.

Condanna altresì i convenuti alla rifusione delle spese processuali che, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, si quantificano in € 556,96.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20-10-2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Maurizio MASSA

f.to Antonio Marco CANU

Depositata in Segreteria il 18 novembre 2016.

Il Dirigente

f.to Paolo Carrus